

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

69° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1989

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Autorizzazione a cedere, a titolo oneroso, alla Fondazione "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni, la porzione del complesso immobiliare denominato ex caserma Nino Bixio, padiglione Farina e padiglione S. Pietro, in Maddaloni (Caserta), scheda n. 85, appartenente al patrimonio dello Stato» (1973), d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i>	Pag. 2
BEORCHIA (DC)	2
MEROLLI, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2

Interrogazioni

PRESIDENTE	4, 5
DE LUCA, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	4, 5
GAROFALO (PCI)	5

I lavori hanno inizio alle ore 19,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Autorizzazione a cedere, a titolo oneroso, alla Fondazione "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni, la porzione del complesso immobiliare denominato ex caserma Nino Bixio, padiglione Farina e padiglione S. Pietro, in Maddaloni (Caserta), scheda n. 85, appartenente al patrimonio dello Stato» (1973), d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Autorizzazione a cedere, a titolo oneroso, alla Fondazione "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni, la porzione del complesso immobiliare denominato ex caserma Nino Bixio, padiglione Farina e padiglione S. Pietro, in Maddaloni (Caserta), scheda n. 85, appartenente al patrimonio dello Stato» d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame del provvedimento sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Informo la Commissione che sono pervenuti i prescritti pareri della 1^a e della 5^a Commissione permanente. Entrambe le Commissioni hanno espresso parere favorevole. La 1^a Commissione, nell'esprimere parere favorevole all'unanimità, raccomanda comunque di richiamare all'articolo 3 del disegno di legge l'esigenza che, prima dell'approvazione dell'atto di cessione da parte del Ministro delle finanze, si accerti la presenza dei requisiti e l'adempimento degli obblighi prescritti dalla cosiddetta legge «Rognoni-La Torre».

MEROLLI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, il Governo garantisce che verrà sicuramente rispettata l'esigenza, sottolineata dalla 1^a Commissione permanente, per quanto riguarda la presenza dei requisiti e l'adempimento degli obblighi prescritti dalla cosiddetta legge «Rognoni-La Torre». Inoltre, dichiaro di essere favorevole all'approvazione del provvedimento, così come è stato presentato.

BEORCHIA. Signor Presidente, dichiaro, a nome del Gruppo democristiano, il nostro voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. È autorizzata la cessione, a titolo oneroso, all'ente morale Fondazione «Villaggio dei Ragazzi» di Maddaloni, della porzione del complesso immobiliare denominato ex caserma Nino Bixio, padiglione Farina e padiglione San Pietro, in Maddaloni (Caserta), già occupato dalla Fondazione medesima, e secondo le risultanze attuali. Sono esclusi i locali destinati ad altre attività o locazioni.

È approvato.

Art. 2.

1. Gli immobili ceduti devono essere utilizzati esclusivamente dalla Fondazione «Villaggio dei Ragazzi» di Maddaloni per i propri scopi istituzionali così come previsti statutariamente.

È approvato.

Art. 3.

1. L'atto di cessione, da approvare con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stipulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve contemplare la risoluzione del negozio, *ipso iure*, in caso di mancata utilizzazione per gli scopi di cui all'articolo 2.

È approvato.

Art. 4.

1. La cessione del compendio di cui all'articolo 1 verrà concretata sulla base del valore che sarà attribuito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio, tenuto conto delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione sostenute dalla Fondazione «Villaggio dei Ragazzi» per rendere agibile e funzionale il compendio stesso, sino alla stipula del contratto di vendita.

È approvato.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo ora alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione.

L'interrogazione è del senatore Garofalo. Ne do lettura:

GAROFALO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che in passato e fino all'anno 1984 i proprietari di autoveicoli erano tenuti al pagamento della tassa di circolazione;

che, quindi, i proprietari stessi potevano essere considerati esenti dall'obbligo nel caso l'autoveicolo non fosse, per qualsiasi causa, in condizione o nella possibilità di circolare;

che la disposizione consentiva a coloro che avevano subito il furto dell'autoveicolo di non pagare il bollo, anche a prescindere dalla richiesta di cancellazione del pubblico registro automobilistico, fino alla data dell'eventuale ritrovamento;

che la successiva trasformazione della tassa di circolazione in tassa di possesso non è stata accompagnata da nessun avviso ai proprietari di autoveicoli rubati, dell'obbligo di corrispondere la nuova tassa, in caso di mancata richiesta di cancellazione del pubblico registro automobilistico;

che, in questo modo, cittadini che hanno magari subito da lunghissimo tempo il furto del loro autoveicolo e che non ne sono mai più rientrati in possesso, sono stati chiamati a rispondere del pagamento delle tasse per gli anni successivi al 1984,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga ingiusta la richiesta di pagamento nelle circostanze di cui sopra;

come intenda disporre la cancellazione dell'obbligo di pagamento per tutti coloro che si trovassero nelle condizioni illustrate.

(3-01019)

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Le risultanze del pubblico registro automobilistico costituiscono ancora attualmente elemento di base per la registrazione dei contribuenti e per la registrazione comprovante l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche. Ciò in forza della normativa introdotta dall'articolo 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, che contempla espressamente tale situazione.

È peraltro da precisare che nell'ipotesi di furti di veicoli l'obbligo tributario viene meno a condizione che risulti l'annotazione del fatto nel pubblico registro in parola.

Per quanto concerne i furti di veicoli verificatisi prima dell'entrata in vigore della citata legge 28 febbraio 1983, n. 53, va tenuto presente

che tale normativa all'articolo 5, comma 32, ha espressamente previsto e regolamentato tali particolari situazioni, consentendo agli interessati, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni sul pagamento del tributo dovuto dal 1° gennaio 1983, di chiedere l'aggiornamento del pubblico registro automobilistico con le modalità di cui al decreto ministeriale del 26 aprile 1983. Ne deriva che la mancata richiesta delle indicate formalità ha determinato il permanere dell'obbligo di pagamento del tributo per il veicolo con l'applicazione della pena pecuniaria espressamente prevista.

Si rileva in ogni modo che la specifica materia forma attualmente oggetto di apposita iniziativa legislativa di cui all'atto Camera n. 285, degli onorevoli Bellocchio ed altri, la quale prevede una sanatoria nel caso di inosservanza dell'obbligo di annotazione nel pubblico registro automobilistico di taluni eventi relativi alla vita del veicolo, tra i quali il furto. A tale proposito si conferma in questa sede l'impegno assunto dal Governo circa un sollecito esame della normativa in parola presso la Commissione in sede legislativa; si pensa in tal modo di dare adeguata soluzione al problema rappresentato con l'interrogazione al nostro esame.

GAROFALO. Prendo atto che il Governo esprime un'opinione favorevole ad una sanatoria, quindi ad una soluzione del problema posto. Prendo atto anche che c'è un disegno di legge che tratta la stessa materia e, aspettando che il Governo traduca in concreto questa volontà, ritengo che la sua risposta all'interrogazione da me presentata possa considerarsi soddisfacente.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di individuare per il futuro un sistema più semplice e più automatico.

GAROFALO. Se qualcuno avesse comunicato all'interessato che dal momento in cui è entrata in vigore la nuova legge la mancata cancellazione dell'autoveicolo dal pubblico registro automobilistico impone di pagare il bollo, l'interessato avrebbe eseguito la cancellazione.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisogna studiare – ne devo parlare con l'onorevole Bellocchio – un automatismo per cui, anche se con ritardo, la copia della denuncia fatta ai Carabinieri può costituire un elemento probatorio.

PRESIDENTE. Lo svolgimento della interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 19,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI